CAMERA DEI DEPUTATI N. 916

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TREMAGLIA

Aumento del contributo dello Stato per la stampa italiana all'estero

Presentata il 15 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Riteniamo doveroso presentare anche in questa legislatura la seguente proposta di legge, in quanto l'attualità delle norme che detta è stata confermata proprio dal trascorrere del tempo, rendendo necessario un suo spassionato ma urgente esame.

La condizione della nostra emigrazione è ben nota, soprattutto per le insufficienze e le dimenticanze dell'azione dello Stato.

La sensibilità e l'impegno di alcune forze politiche, prima fra tutte la nostra, hanno più volte posto il Parlamento di fronte alla necessità di rivedere questa situazione.

In questa realtà, per mantenere e far mantenere i contatti con i connazionali all'estero, è essenziale la funzione della stampa. Non bisogna dimenticare che l'isolamento delle nostre comunità è, in particolare, isolamento culturale e politico.

D'altro lato, il volontarismo nella stampa per i nostri emigrati, che ha dimostrato molto entusiasmo e dedizione, ma anche tante delusioni, ha condotto, troppo spesso, alla chiusura di testate, perché gli appoggi dello Stato sono stati insignificanti.

Chiediamo, quindi, per l'insostituibile funzione della nostra stampa all'estero, l'aumento del contributo statale ai giornali, alle riviste edite all'estero, a quelle stampate in Italia e distribuite e diffuse all'estero, come alle agenzie italiane edite e diffuse all'estero. Riteniamo così di poter anche difendere il pluralismo dell'informazione.

La nostra richiesta, anche se aumenta più del triplo il precedente stanziamento, sarà sempre e malauguratamente inadeguata alle concrete necessità.

Basta porre mente al documento sulla pubblicistica italiana all'estero, presentato durante la II Conferenza nazionale sull'emigrazione, dal quale risulta quali e quante inadeguatezze vi siano ancora oggi

in questo campo, e quale ruolo primario dovrebbe essere svolto in mezzo ai nostri connazionali da una stampa ampiamente diffusa, da una informazione corretta e tempestiva.

Ovvia anche la valutazione dei costi che oggi gravano sulla stampa, ma proprio questo aspetto non deve essere di impedimento per il Ministro del tesoro, perché si tratta di operare tanto nel settore culturale quanto in quello sociale delle comunità italiane all'estero, ma soprattutto per mantenerle unite alla Madre Patria. D'altro lato, la spesa che proponiamo è quasi irrisoria fra le cifre e gli impegni del bilancio statale, soprattutto per quanto riguarda i contributi riservati alla stampa di partito in Italia.

Non va sottaciuto che la stampa per le comunità italiane all'estero ha tutt'ora in sé una potenzialità latente che lo Stato deve suscitare, proprio per costruire un'immagine dell'Italia che superi i vieti luoghi comuni, che dia ai connazionali il senso profondo di sentirsi esponenti di un Paese cui spettano prestigio e consensi ben diversi da quelli correnti.

Pertanto affidiamo questa proposta di legge all'approvazione degli onorevoli colleghi.

ROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'importo del contributo annuo previsto dal primo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 19 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aumentato a lire 10 miliardi in ragione di anno.

2. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato annualmente in percentuale pari all'andamento del tasso di inflazione.

3. La ripartizione del contributo di cui al comma 1 è operata, in prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

ART. 2.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-916
Lire 500